

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3465

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NEGRARI, CHIARAMELLO, DEGLI OCCHI, PIERACCINI, TAROZZI, AMENDOLA PIETRO, ANTONIOZZI, FANELLI, BIAGIONI, CORTESE PASQUALE, FACCHIN, MACRELLI, PINTUS, QUINTIERI, ZACCAGNINI, AGRIMI, ANFUSO, ANGELINO PAOLO, ARMOSINO, BERLINGUER, BERSANI, BOIDI, BURATO, CALABRÒ, CAVAZZINI, CERVELLATI, CURCIO, DAZZI, DE CAPUA, DE COCCI, DEL VESCOVO, DE MARZI FERNANDO, GATTO, GRAZIOSI, GRIFONE, LONGONI, MESSINETTI, MONTELATICI, PICCIOTTO, PITZALIS, PRIORE, RICCIO STEFANO, RONZA, SAMPIETRO UMBERTO, SAVIO EMANUELA, SCAPPINI, SCARASCIA, TOLLOY, TRUZZI, VILLA, VISCHIA, DI GIACOMO

*Annunziata il 28 gennaio 1958*

Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U. N. I. R. E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 marzo 1942, n. 315, recante provvedimenti per l'ippicoltura, venne ad integrare e migliorare le iniziative volte alla tutela ed all'incremento dell'ippica nazionale attribuendo all'Unione nazionale per l'incremento delle azze equine (U. N. I. R. E.) — già istituita con regio decreto 24 marzo 1932, e preposta, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al coordinamento ed alla direzione del settore predetto — compiti ed onerenze economiche volte, da un lato a rendere più complete le particolari finalità dell'Ente, dall'altro a disciplinare e migliorare il controllo delle varie attività ippiche alle quali l'Ente stesso è preposto.

Detta legge stabilì fra l'altro, secondo l'articolo 3 di cui si propone la sostituzione, che i proventi derivanti all'U. N. I. R. E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, detratte le spese di gestione, fossero estinatti al fondo premi per le corse, attribuendo le somme residue all'incremento della produzione ippica.

Ora, detto articolo, nella pratica applicazione, ha dato luogo ad inconvenienti perché, quasi aumentando la preminente attività istituzionale dell'U. N. I. R. E., riflessa nel contesto della legge e che si identifica nell'incremento delle razze equine, postpone la finalità dell'allevamento a quella delle corse; e conseguentemente vincola le provvidenze per l'allevamento ad un criterio di residualità e di conseguente erogazione *a posteriori* che è in contraddizione con il presupposto e le finalità della legge stessa.

Poiché emerge l'opportunità che siano considerate sullo stesso piano, ai fini della pratica applicazione le preminenti necessità del fondo premi per le corse e delle provvidenze per l'allevamento, si sottopone alla approvazione della Camera dei Deputati la sostituzione del seguente articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315:

« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e la eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'e-

*sercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione degli ippodromi, sono destinati alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra gli enti in base a deliberazioni dell'U.N.I.R.E.*

*Le somme residuali sono devolute all'incremento della produzione ippica con particolare riguardo al cavallo da corsa, secondo prescrizioni del Ministero per l'agricoltura e le foreste ».*

con il testo seguente che più chiaramente sottolinea la finalità già illustrata e preminente:

« L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, è sostituito dal seguente:

*« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli Enti e Società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Società e gli Enti in base a deliberazione dell'U. N. I. R. E., nonché a provvidenze per*

*l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».*

\* \* \*

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge costituisce uno dei risultati concreti dell'attività del Centro parlamentare dello sport e del Centro parlamentare dell'ippicoltura, e viene presentata alla Camera dei Deputati corredata di firme di colleghi componenti i Centri stessi e appartenenti a tutti i partiti politici, risultato questo notevolissimo che, ancora una volta dimostra, nella sede più opportuna, quale contributo i Centri parlamentari tecnici — con la possibilità di discussioni preventive impostate, al di fuori delle ideologie politiche, unicamente dal punto di vista tecnico-legislativo e confortate dal parere dei tecnici e delle categorie — possono recare per un più rapido e razionale svolgimento all'iter parlamentare di ciascun provvedimento legislativo.

Con tale consenso e in tale finalità, la presente proposta di legge viene presentata all'attenzione della Camera dei Deputati, e si confida possa essere approvata al più presto con la necessaria ed imprescindibile urgenza

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, è sostituito dal seguente:

« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli Enti e Società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Società e gli Enti in base a deliberazione dell'U. N. I. R. E.; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».